



Marchi+

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale - UIBM

promuove il **Bando Marchi+** con cui si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

Soggetto gestore è **Unioncamere** che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni del Bando, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b. avere sede legale e operativa in Italia;
- c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
- d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
- h. *per la misura A:*
 - aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell'agevolazione e aver ottem-

perato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché

- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell'Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
- i. *per la Misura B:*
 - aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, almeno una delle seguenti attività: il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; nonché
 - aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, la misura agevolativa non si applica ad attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (regolamento UE n. 1379/2013), né ad attività di produzione primaria di prodotti agricoli.

I requisiti di cui sopra - alle lettere da b. a g. - devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell'erogazione dell'agevolazione.





INIZIATIVE AMMISSIBILI

Il bando prevede le seguenti Misure agevolative:

- *Misura A* - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni;
- *Misura B* - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni.

Per la *Misura A*, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:

- a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all'attività in oggetto o da un'azienda di progettazione grafica/comunicazione.
- b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all'assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell'Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
- c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all'attività di verifica dell'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
- d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all'assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale

o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati.

- e. Tasse di deposito presso EUIPO.

Per la *Misura B*, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:

- a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest'ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all'attività in oggetto o da un'azienda di progettazione grafica/comunicazione.
- b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all'assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
- c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all'attività di verifica dell'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
- d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilevi seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all'assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all'assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati. L'agevolazione per tale servizio potrà essere



richiesta - nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio - anche a fronte di un'agevolazione già concessa a valere sul Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione.

- e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.

Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) devono:

- a. risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all'impresa richiedente l'agevolazione;
- b. essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione che deve aver provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito;
- c. riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture di cui alla lettera a. che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio di cui al presente articolo. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi;
- d. qualora le spese siano state effettuate da soggetti diversi dalla impresa richiedente l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate - esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito - prima della presentazione della domanda.

Sono in ogni caso *escluse* le spese per l'acquisizione di servizi:

- a. prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
- b. prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
- c. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.

CONTRIBUTI

Le risorse disponibili per l'attuazione del Bando ammontano complessivamente a euro **2 milioni**.

In attuazione del Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 07/04/2014) concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è prevista, ai sensi dell'art. 3, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5%. Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva di risorse di cui sopra qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande di partecipazione presentate da imprese con rating di legalità alla data di esaurimento dei fondi messi a disposizione delle imprese per l'attuazione del presente Bando, al netto della suddetta quota di riserva, ferma restando la precedenza nel caso di domande di partecipazione che pervengano successivamente da parte di imprese con rating di legalità.

Per la *Misura A*, le agevolazioni sono concesse nella misura **dell'80%** delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni di cui all'articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti - secondo il prospetto di cui al bando - per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di **€ 6.000,00**.

Per la *Misura B*, le agevolazioni sono concesse nella misura **del 90%** delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni di cui all'articolo 5 del bando e nel rispetto degli importi massimi previsti - secondo il prospetto di cui al bando - per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo o complessivo per marchio di **€ 9.000,00**.

Ai fini dell'estensione e delle ricerche di anteriorità l'Unione europea è considerata come un singolo Paese.

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° gennaio 2020 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all'importo massimo per marchio di € 9.000,00.



Fisco, diritto e finanza

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° gennaio 2020 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° gennaio 2020; in tal caso l'importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 4.000,00.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00.

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l'Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un'unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

Qualora un'impresa possa richiedere l'agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00 per impresa, l'agevolazione erogata per un marchio con pluralità di imprese titolari verrà imputata pro-quota a ciascuna impresa contitolare, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.30 del 2005 (Codice Proprietà Industriale) e degli artt. 1100 e ss. del Codice Civile in materia di comunione.

Per un marchio con pluralità di imprese titolari l'importo dell'agevolazione potrà essere concesso in misura corrispondente alle specifiche quote percentuali di contitolarità del marchio per il quale è richiesta l'agevolazione.

Le agevolazioni di cui al Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o agevolazioni finanziate con risorse UE (es. EUIPO - IDEAS POWERED FOR BUSINESS). Tuttavia, nel limite del 100% delle spese

effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non sono aiuti di Stato e non sono soggette alle regole sul cumulo.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).

PROCEDURE E TERMINI

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu23.it.

Le risorse sono assegnate con **procedura valutativa a sportello**.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata **a partire dalle ore 9:30 del 21 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.**

Riferimenti normativi

[Bando Marchi+](#)

